

RELAZIONE

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLE
COMUNITA' MONTANE**

La liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, che pure aveva registrato un notevole impulso dopo la nomina del Commissario Unico consentendo una più razionale finalizzazione delle risorse con l'ausilio di poche unità di personale messe a disposizione da Azienda Calabria Verde, ha sofferto, come altri settori della pubblica amministrazione, le conseguenze della pandemia, che ha fatto registrare un rallentamento delle numerose attività che già avevano subito un brusca e prolungata interruzione, per effetto della scadenza del mandato del Commissario liquidatore, fino all'approvazione della legge regionale 30.06.2020 n° 9.

Allo stato risultano portate a termine importanti attività tra le quali:

- la definizione di una parte del vasto contenzioso con importanti economie di spesa;*
- l'assistenza giudiziale nel nuovo contenzioso che purtroppo non è stato precluso dalla pendenza della liquidazione;*
- la liquidazione di alcuni beni mobili e immobili con recupero di significative risorse che sono state destinate al pagamento a stralcio di debiti dei soppressi enti montani;*
- il progressivo rientro di debiti erariali mediante accesso ai benefici della c.d. rottamazione;*
- il pagamento delle rate in scadenza dei numerosi mutui che erano stati accesi dalle Comunità Montane definendo noveintese con la Cassa DD.PP.;*
- la ricognizione e stima del vasto patrimonio mobiliare e immobiliare per il quale è stato redatto un preliminare piano di liquidazione;*
- la sistemazione delle complesse partite retributive e previdenziali relative al personale in servizio preso i soppressi enti montani transitato presso Azienda Calabria Verde e/o collocato in quiescenza.*

Inoltre è in corso una razionale ricognizione del contenzioso giudiziale con la creazione di una banca dati informatizzata di agevole consultazione e aggiornamento finalizzata anche alla stima dei debiti e dei crediti oggetto di controversia e quindi ad una conoscenza effettiva degli oneri che da tale contenzioso derivano a carico del patrimonio dei soppressi enti montani.

L'attività della liquidazione ha registrato una serie di difficoltà causate da molteplici pignoramenti eseguiti in forza di sentenze che hanno concluso contenziosi risalenti nel tempo, per buona parte riguardanti la Comunità Montana Aspromonte Orientale e che, ragionevolmente a causa di una erronea interpretazione dell'art.1 comma 1 della legge regionale 1.8.2016 n° 24, hanno finito per bloccare importanti risorse accantonate presso la BBC Mediocrati di Rende, tesoriere della Comunità Montana Sila Greca Destra Crati – Acri che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge regionale 19.12.2018 n° 47, è subentrata nei mutui stipulati dalle altre comunità montane calabresi in forza di delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL. Proprio al fine di evitare ulteriori pregiudizi alla gestione liquidatoria è bene fornire un'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 1 della l.r. n° 24/2016, nel senso di chiarire che le comunità montane in liquidazione conservano la loro soggettività giuridica e che la facoltà riconosciuta al Commissario unico, di utilizzare le poste attive di una montana per estinguere le poste passive di un'altra comunità montana, non autorizza

i creditori di una comunità montana ad eseguire pignoramenti presso il tesoriere di un'altra comunità montana e men che meno presso la tesoreria della Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati, la quale, pur subentrata nei mutui stipulati dalle altre comunità montane calabresi in forza del citato art. 14 della l.r. 47/2018, continua a mantenere una sua distinta soggettività giuridica.

Nell'ottica indicata appare opportuno precisare (comma 2) che nei confronti delle Comunità Montane in liquidazione trova applicazione l'art. 159 d.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che non sono ammesse procedure esecutive e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.

Il comma 3, nel ribadire la distinta soggettività giuridica delle singole comunità montane in liquidazione, per evitare intralci all'attività liquidatoria, autorizza il Commissario unico, che nella veste di rappresentante legale di tutte le Comunità montane in liquidazione non ha una propria soggettività giuridica, ad eseguire le spese strettamente necessarie al funzionamento del proprio Ufficio, quelle strettamente necessarie alla gestione della liquidazione e quelle indispensabili alla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei soppressi enti montani, mediante ricorso alla tesoreria della Comunità Montana Sila Greca Destra Crati, salvo a ripartire tali spese tra le altre comunità montane secondo criteri di imputazione da determinare con formali atti amministrativi non appena disponibili le risorse presso tali enti.

Il comma 4 intende prevenire una grave problematica che si registra ad ogni scadenza delle proroghe disposte dalla legge regionale, prevenendo la soluzione di continuità che puntualmente si verifica nell'attesa che un nuovo intervento legislativo consenta di rimettere in moto il complesso meccanismo della liquidazione. Atteso che l'emergenza epidemiologica e le altre problematiche superiormente esposte non consentiranno di ultimare le attività di liquidazione entro il corrente anno e tenuto conto che in prossimità della scadenza difficilmente il Consiglio Regionale sarà nelle condizioni di potere assumere iniziative legislative al riguardo, sarebbe opportuno fin da ora assicurare una proroga del termine che consenta di programmare con razionalità la fase finale della liquidazione che interesserà anche il patrimonio immobiliare.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentali che riguardano l'interpretazione autentica di una norma (comma 1), l'applicazione di una norma nazionale (art. 159 TUEL) alle Comunità montane (comma 2), nonché modifiche ordinamentali che prorogano i termini di liquidazione delle comunità montane al 31.12.2022 (comma 4).

Si precisa che il comma 3 autorizza il Commissario unico di tutte le Comunità montane in liquidazione ad eseguire le spese strettamente necessarie al funzionamento del proprio Ufficio, quelle strettamente necessarie alla gestione della liquidazione e quelle indispensabili alla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei soppressi enti montani, mediante ricorso alla tesoreria della Comunità Montana Sila Greca Destra Crati, con oneri che non ricadono dunque nel bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che comporta modifiche di natura ordinamentale	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non sono indicati i criteri di quantificazione

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

ART. 1

1. L'art. 1 comma 1 della l.r. 1.8.2016, n° 24 si interpreta nel senso che la facoltà attribuita al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane di utilizzare le poste attive di una o più comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, al fine di agevolare la liquidazione dei soppressi enti montani, con salvaguardia delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'art. 2 comma 3 della l.r. 16.05.2013 n. 25, non fa venir meno la distinta soggettività giuridica di ciascuna comunità montana e ognuna rimane esclusiva titolare dei rispettivi rapporti attivi e passivi, delle proprie strutture organizzative e dei relativi servizi di tesoreria, non potendosi in ogni caso confondere i loro patrimoni anche per obbligazioni a qualsiasi titolo sussistenti nei confronti di terzi.

2. Nei confronti delle Comunità Montane in liquidazione trova applicazione l'art. 159 D.lgs. 18.8.2000 n° 267; (l'art. 159 si applica già alle Comunità montane in quanto sono enti locali per come previsto dall' art. 2 del d.lgs 267 2000)

3. All'art. 1 della legge 1.8.2016 n° 24 è aggiunto il seguente comma: <<4. Ferma restando la distinta soggettività giuridica di ogni singola comunità montana in liquidazione, per le spese strettamente necessarie al funzionamento del proprio Ufficio, alla gestione della liquidazione e alla salvaguardia del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei soppressi enti montani, il Commissario liquidatore è autorizzato ad eseguire il pagamento con le risorse del bilancio della Comunità Montana Sila Greca Destra Crati – Acri con l'obbligo di provvedere alla successiva ripartizione della spesa a carico delle altre comunità montane in liquidazione secondo criteri di imputazione da determinarsi con formali provvedimenti amministrativi non appena si renderanno disponibili risorse presso le comunità montane stesse.

4. l'articolo 14 comma 3 della legge regionale 21.12.2018 n° 47, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 30.06.2020 n° 9 è sostituito dal seguente <<i termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'art. 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2022>>.

Reggio Calabria 18/6/2021

(CIA CONSO CRISTO CDL)
(LEGA)
(FI)
(FSD)
(GRUPPO SANIOLI)
VIA PI...
(GRUPPO...)
(UNDC) ...